

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 18/12/2015

OGGETTO: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare “Eliminazione a pag. 5, 19° rigo dell'intero punto A del 1° emendamento alla Delibera di G.C. n. 486 del 24/07/2015 (aumento tariffario a € 2.500 mensile per la palestra FITNESS (palestre E ed F) presente nello Stadio San Paolo”.

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 14:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Antonio LUCIANO	Componente
dr. Giuseppe TOTO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- letto il parere di regolarità contabile espresso in termini di “favorevole” espresso dal Servizio proponente, ai sensi dell'art.49, comma 1. D.Lgs. n. 267/2000 di proposta al Consiglio comunale concernente modifiche, tariffe, palestre E ed F dello Stadio San Paolo a firma del consigliere Caiazzo ed altri;


- letto il parere di regolarità contabile espresso in termini di “favorevole” a firma del Ragioniere Generale;

- lette le osservazioni del Segretario Generale;

- Premesso:

che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 34 del 6 agosto 2015, a seguito di un emendamento, ha approvato la Delibera di G.C. n. 486 del 24/07/2015;

- che con tale emendamento venivano aumentate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'uso del del terreno di gioco e delle tribune dello Stadio San Paolo;
- e con riferimento, in particolare all'uso della palestra fitness (E ed F) dello Stadio San Paolo, veniva stabilita una tariffa mensile di € 2.500,00 elevando così l'importo precedentemente stabilito di € 940,00 mensile.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIDERATO CHE

non si può non constatare che l'incremento effettivo del 300% apparirebbe di certo elevato, come pure non si può soprassedere al trattamento riservato per la stessa attività posta in essere dalla Fitness per analoghe attività svolte nella medesima struttura.

- *richiamato l'art. 36, comma 1 dello Statuto Comunale in cui si dispone che “i consiglieri possono esercitare l'iniziativa consiliare per tutti gli atti di competenza del Consiglio “;*
- *l'art. 243, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si prevede che “gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.*
- *Tali controlli verificano , mediante un'apposita certificazione, che :*
 - a) *il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%... ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti del Certificato di bilancio di cui all'art. 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.*


TUTTO CIO' CONSIDERATO, PRECISATO, RICHIAMATO E FATTO CONSTATARE

il Collegio dei Revisori dei conti

per quanto di competenza esprime il proprio parere in termini di “favorevole” articolato come segue.

Doverosa rimane la copertura con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% pena, l'addebito della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000.

L'eliminazione dell'emendamento, finalizzato alla eliminazione di discriminazioni, ovvero, di eccessivo incremento tariffario, sarebbe opportuno e necessario al fine di razionalizzare la gestione dei servizi a domanda individuale anche se in presenza di una minore entrata così come si registrerebbe nel caso che qui viene



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

considerato.

Tutta la valutazione in ordine alla eliminazione sì o alla eliminazione no dell'emendamento precedente che elevava i proventi tariffari nell'ordine del 300% è rimessa ai poteri del Consiglio Comunale che, anche in funzione di autotutela può riesaminare un suo precedente atto deliberativo.

Dunque, dopo aver precisato tutto ciò, con il presente parere il Collegio dei Revisori dei conti assolve in tal modo anche al proprio obbligo, di cui all'art. 239 del T.U.E.L.

Napoli, li 18/12/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI
